

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)

(G.U. Serie Generale , n. 76 del 22 marzo 2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
	Coltivazioni agricole e produzione di
01	prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
	Estrazione di petrolio greggio e di gas
06	naturale
	Attivita' dei servizi di supporto
	all'estrazione di petrolio e di gas
09.1	naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
	Fabbricazione di altri articoli tessili
13.96.20	tecniche ed industriali
	Fabbricazione di spago, corde, funi e
13.94	reti
	Fabbricazione di tessuti non tessuti e

	di articoli in tali materie (esclusi	
13.95	gli articoli di abbigliamento)	
+-----+-----+		
	Confezioni di camici, divise e altri	
14.12.00	indumenti da lavoro	
+-----+-----+		
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno	
+-----+-----+		
17	Fabbricazione di carta	
+-----+-----+		
	Stampa e riproduzione di supporti	
18	registrati	
+-----+-----+		
	Fabbricazione di coke e prodotti	
	derivanti dalla raffinazione del	
19	petrolio	
+-----+-----+		
20	Fabbricazione di prodotti chimici	
+-----+-----+		
	Fabbricazione di prodotti farmaceutici	
21	di base e di preparati farmaceutici	
+-----+-----+		
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma	
+-----+-----+		
	Fabbricazione di articoli in materie	
22.2	plastiche	
+-----+-----+		
	Fabbricazione di vetrerie per	
	laboratori, per uso igienico, per	
23.19.10	farmacia	
+-----+-----+		
	Fabbricazione di apparecchi per	

| irradiazione, apparecchiature |
|26.6 |elettromedicali ed elettroterapeutiche |

+-----+-----+

	Fabbricazione di motori, generatori e
	trasformatori elettrici e di
	apparecchiature per la distribuzione e
27.1	il controllo dell'elettricità

+-----+-----+

| |Fabbricazione di macchine per |
|28.3 |l'agricoltura e la silvicoltura |

+-----+-----+

	Fabbricazione di macchine per
	l'industria alimentare, delle bevande e
28.93	del tabacco (incluse parti e accessori)

+-----+-----+

	Fabbricazione di macchine per
	l'industria della carta e del cartone
28.95.00	(incluse parti e accessori)

+-----+-----+

	Fabbricazione di macchine per
	l'industria delle materie plastiche e
28.96	della gomma (incluse parti e accessori)

+-----+-----+

| |Fabbricazione di strumenti e forniture |
|32.50 |mediche e dentistiche |

+-----+-----+

	Fabbricazione di attrezzature ed
	articoli di vestiario protettivi di
32.99.1	sicurezza

+-----+-----+

|32.99.4 |Fabbricazione di casse funebri |

+-----+-----+

	Riparazione e manutenzione	
	installazione di macchine e	
33	apparecchiature	
+-----+-----+		
	Fornitura di energia elettrica, gas,	
35	vapore e aria condizionata	
+-----+-----+		
	Raccolta, trattamento e fornitura di	
36	acqua	
+-----+-----+		
37	Gestione delle reti fognarie	
+-----+-----+		
	Attivita' di raccolta, trattamento e	
	smaltimento dei rifiuti; recupero dei	
38	materiali	
+-----+-----+		
	Attivita' di risanamento e altri	
39	servizi di gestione dei rifiuti	
+-----+-----+		
42	Ingegneria civile	
+-----+-----+		
	Installazione di impianti elettrici,	
	idraulici e altri lavori di costruzioni	
43.2	e installazioni	
+-----+-----+		
	Manutenzione e riparazione di	
45.2	autoveicoli	
+-----+-----+		
	Commercio di parti e accessori di	
45.3	autoveicoli	
+-----+-----+		
	Per la sola attivita' di manutenzione e	

| | riparazione di motocicli e commercio di |
|45.4 | relative parti e accessori |

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di materie prime |
|46.2 | agricole e animali vivi |

+-----+-----+

	Commercio all'ingrosso di prodotti
	alimentari, bevande e prodotti del
46.3	tabacco

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di prodotti |
|46.46 | farmaceutici |

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di libri riviste |
|46.49.2 | e giornali |

+-----+-----+

	Commercio all'ingrosso di macchinari,
	attrezzature, macchine, accessori,
	forniture agricole e utensili agricoli,
46.61	inclusi i trattori

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di altri mezzi |
|46.69.19 | ed attrezzature da trasporto |

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di strumenti e |
|46.69.91 | attrezzature ad uso scientifico |

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di articoli |
|46.69.94 | antincendio e infortunistici |

+-----+-----+

| | Commercio all'ingrosso di prodotti |
| | petroliferi e lubrificanti per |

	autotrazione, di combustibili per	
46.71	riscaldamento	
+-----+-----+		
	Trasporto terrestre e trasporto	
49	mediante condotte	
+-----+-----+		
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	
+-----+-----+		
51	Trasporto aereo	
+-----+-----+		
	Magazzinaggio e attivita' di supporto	
52	ai trasporti	
+-----+-----+		
53	Servizi postali e attivita' di corriere	
+-----+-----+		
55.1	Alberghi e strutture simili	
+-----+-----+		
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione	
+-----+-----+		
K (da 64 a 66)	Attivita' finanziarie e assicurative	
+-----+-----+		
69	Attivita' legali e contabili	
+-----+-----+		
	Attivita' di direzione aziendali e di	
70	consulenza gestionale	
+-----+-----+		
	Attivita' degli studi di architettura e	
	d'ingegneria; collaudi ed analisi	
71	tecniche	
+-----+-----+		
72	Ricerca scientifica e sviluppo	
+-----+-----+		

	Attivita' professionali, scientifiche e	
74	tecniche	
+-----+-----+		
75	Servizi veterinari	
+-----+-----+		
80.1	Servizi di vigilanza privata	
+-----+-----+		
	Servizi connessi ai sistemi di	
80.2	vigilanza	
+-----+-----+		
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione	
+-----+-----+		
82.20.00	Attivita' dei call center	
+-----+-----+		
	Attivita' di imballaggio e	
82.92	confezionamento conto terzi	
+-----+-----+		
	Agenzie di distribuzione di libri,	
82.99.2	giornali e riviste	
+-----+-----+		
	Amministrazione pubblica e difesa;	
84	assicurazione sociale obbligatoria	
+-----+-----+		
85	Istruzione	
+-----+-----+		
86	Assistenza sanitaria	
+-----+-----+		
	Servizi di assistenza sociale	
87	residenziale	
+-----+-----+		
88	Assistenza sociale non residenziale	
+-----+-----+		

| |Attivita' di organizzazioni economiche,|

|94 |di datori di lavoro e professionali |

+-----+-----+

| |Riparazione e manutenzione di computer |

|95.11.00 |e periferiche |

+-----+-----+

| |Riparazione e manutenzione di telefoni |

|95.12.01 |fissi, cordless e cellulari |

+-----+-----+

| |Riparazione e manutenzione di altre |

|95.12.09 |apparecchiature per le comunicazioni |

+-----+-----+

| |Riparazione di elettrodomestici e di |

|95.22.01 |articoli per la casa |

+-----+-----+

| |Attivita' di famiglie e convivenze come|

| |datori di lavoro per personale |

|97 |domestico |

+-----+-----+